

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 20 novembre 2025 - n. 16660

Procedura operativa per i controlli di competenza del servizio fitosanitario regionale sulle specie di flora selvatica minacciata di estinzione, in attuazione del Reg. (CE) 338/97 e del Reg. (CE) 865/2006 di adozione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO
FITOSANITARIO DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Visti:

- la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), denominata anche Convenzione di Washington, entrata in vigore nel 1975;
- il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- il Regolamento (CE) N. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- la legge regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale» come modificata dalla Legge Regionale 9 giugno 2020, n. 13, che a partire dal 1 gennaio 2021 ha trasferito in capo a Regione le funzioni in materia fitosanitaria prima esercitate da ERSAF e contestualmente ha previsto la possibilità di delegare a ERSAF compiti riguardanti i «controlli ufficiali» o «altre attività ufficiali» nell'osservanza delle condizioni del Regolamento n. 2017/625/UE;
- il d.d.s. 6 novembre 2024 - n. 16678 «Regolamento (UE) 2016/2031 - Procedura per il rilascio dei certificati fitosanitari di esportazione, riesportazione e pre-esportazione»;

Considerato che:

- il citato Regolamento (CE) N. 865/2006 prevede specifiche procedure con diversi gradi di protezione delle specie incluse in appositi allegati;
- tali procedure prevedono il rilascio di apposite autorizzazioni e certificazioni a cura dell'autorità competente «Mini-

stero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che le espleta tramite le unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri - Nuclei CITES» e che, nel caso di talune specie vegetali, interessano l'attività vivaistica;

Considerato inoltre che, in specifici casi e per alcune specie vegetali, in caso di esportazione verso Paesi terzi, le relative autorizzazioni e certificazioni possono essere sostituite dal certificato fitosanitario di esportazione rilasciato dal Servizio fitosanitario competente;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il manuale operativo contenente le procedure operative per i controlli sulle specie di flora selvatica minacciate di estinzione in applicazione della normativa CITES;

Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto «Procedure operative per i controlli sulle specie di flora selvatica minacciate di estinzione in applicazione della normativa CITES», che:

- riassume i requisiti, le procedure e gli organi competenti per ottenere la licenza di importazione nell'Unione delle specie elencate nella normativa CITES;
- precisa le modalità operative per ottenere le certificazioni necessarie per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi delle specie vegetali elencate nella normativa CITES e gli organi competenti;
- evidenzia gli adempimenti necessari per la moltiplicazione, detenzione e commercializzazione delle specie vegetali elencate nella normativa CITES da parte degli operatori professionali registrati al RUOP al fine di fornire linee guida chiare e univoche al settore vivaistico e agli ispettori fitosanitari coinvolti nelle funzioni di controllo;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della dirigente della Struttura Servizio fitosanitario regionale attribuite con d.g.r. n. XII/4425 del 26 maggio 2025;

DECRETA

Recepito le premesse

1. di approvare le «Procedure operative per i controlli sulle specie di flora selvatica minacciate di estinzione in applicazione della normativa CITES», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web di Regione Lombardia.

La dirigente
Elena Brugna

Procedure operative per i controlli sulle specie di flora selvatica minacciate di estinzione in applicazione della normativa CITES

1.	PREMESSA.....	
2.	INTRODUZIONE.....	
3.	DEFINIZIONI E RUOLI	
4.	SPECIE VEGETALI ELENcate NELL'ALLEGATO A	
4.1.	Introduzione nell'Unione.....	
4.2.	Esportazione o riesportazione dall'Unione	
4.3.	Attività commerciali all'interno della UE.....	
4.4.	Riconoscimento della riproduzione artificiale.....	
4.5.	Adempimenti per specie incluse nell'allegato A riprodotte artificialmente	
4.5.1.	Spostamento	
4.5.2.	Denuncia di detenzione	
4.5.3.	Denuncia di decesso.....	
4.5.4.	Registro di detenzione	
5.	SPECIE VEGETALI ELENcate NELL'ALLEGATO B.....	
5.1	Introduzione nell'Unione.....	
5.2	Esportazione o riesportazione dall'Unione	
5.3	Attività commerciali all'interno della UE.....	
5.4	Riconoscimento della riproduzione artificiale.....	
5.5	Adempimenti per specie da allegato B riprodotte artificialmente	
5.5.1	Spostamento.....	
5.5.2	Denuncia di detenzione	
5.5.3	Denuncia di decesso	
5.5.4	Registro di detenzione.....	
6.	SPECIE VEGETALI ELENcate NELL'ALLEGATO C.....	
6.1	Introduzione nell'Unione.....	
6.2	Esportazione o riesportazione dall'Unione	
7.	SPECIE VEGETALI ELENcate NELL'ALLEGATO D	
7.1.	Introduzione nell'Unione.....	
8.	APPROFONDIMENTO SU RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI IN SOSTITUZIONE DELLA LICENZA DI ESPORTAZIONE	
	ALLEGATO 1 – Schema adempimenti CITES	

1. PREMESSA

Il presente documento è rivolto agli Ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia e agli operatori professionali registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Lombardia e ha lo scopo di illustrare le procedure per l'importazione, l'esportazione e la riproduzione artificiale delle specie vegetali soggette alla normativa CITES.

2. INTRODUZIONE

La CITES, acronimo di *Convention on International Trade of Endangered Species*, è la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (anche chiamata Convenzione di Washington), entrata in vigore il 1° luglio 1975¹.

Gli Stati e le Organizzazioni regionali che aderiscono alla CITES sono 185, tra cui l'Unione europea dall'8 luglio 2015².

La CITES è stata adottata in tutta l'Unione europea mediante regolamenti direttamente applicabili dagli Stati membri, di cui i principali sono il [Reg. CE 338/97](#) e il [Reg. CE 865/2006](#).

Il Reg. CE 338/97 fornisce un quadro legale generale di recepimento della Convenzione e, negli allegati, contiene gli elenchi di specie soggette a diverso grado di protezione.

Il Reg. CE 865/2006 fornisce norme dettagliate che disciplinano gli aspetti pratici di applicazione del Regolamento precedente e, di conseguenza, della Convenzione.

Gli allegati con gli elenchi delle specie³ protette previsti dal Reg. CE 338/97 sono quattro:

- **Allegato A:** riprende l'appendice I della Convenzione ed elenca le specie minacciate di estinzione e per le quali, in generale, è vietato ogni commercio internazionale, sebbene alcuni casi possano essere autorizzati in circostanze eccezionali. Es. *Agave parviflora*.
- **Allegato B:** riprende l'appendice II della Convenzione. Il commercio internazionale di queste specie è consentito solo per le spedizioni accompagnate da permessi validi. Es. *Beaucarnea* spp.
- **Allegato C:** riprende l'appendice III della Convenzione e include specie soggette a regolamentazione in un particolare Stato. Es. *Pelargonium triste* dal Sud Africa.
- **Allegato D:** non esiste un'appendice corrispondente nella Convenzione e comprende alcune specie non elencate negli allegati A, B e C per cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza; questo allegato è anche noto come «lista di monitoraggio». Es. *Arnica montana* §2⁴

La verifica dell'appartenenza di una specie a uno degli allegati sopra citati è facilmente eseguibile consultando il sito [Species+](#)

In Italia, l'Organo di Gestione è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), mentre la competenza in merito al rilascio di tutte le licenze e i certificati previsti dalla CITES è in carico, dal primo marzo 2024, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che la espleta tramite le unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri – Nuclei CITES⁵ (Legge 74/2023). Le domande per il rilascio delle licenze e dei certificati CITES dovranno essere inviate al Nucleo Carabinieri CITES del luogo ove è situata la sede legale della ditta richiedente. L'elenco dei Nuclei Carabinieri CITES è disponibile al seguente link:

<https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambiente-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita-e-parchi/raggruppamento-cites>.

¹ Fonte: Commissione Europea, 2007. Un'introduzione alla CITES e alla sua applicazione. Lussemburgo. ISBN 978-92-79-05429-7

² Fonte: CITES, 2025. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. <https://cites.org/eng/disc/parties/index.php>

³ Se una specie è compresa in uno degli allegati A, B o C, è sempre compresa la pianta intera, sia viva che morta. Inoltre, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato salvo se, per le specie vegetali di cui agli allegati B o C, tale specie reca un'annotazione con il simbolo «#» seguito da un numero per indicare che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Es. #5 serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura. (Reg. CE 338/97 - allegato).

⁴ Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, del Regolamento CE 338/97 si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati con il simbolo § usato per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati: es. §2 Piante secche e fresche compresi, se del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, cortecce e frutti (Reg. CE 338/97 - allegato).

⁵ Legge 74/2023.

Elenco dei Nuclei Carabinieri CITES presenti in Lombardia

UFFICIO	INDIRIZZO	TELEFONO	MAIL	PEC
NU. CC CITES - BERGAMO	Via Galileo Galilei, 2, Curno (BG)	035.247186	044030.001@carabinieri.it	fbg44030@pec.carabinieri.it
NU. CC CITES - DISTACCAMENTO SEGRATE	Aeroporto Milano Linate Pal. 37 Merci Dogana, Segrate (MI)	02.70208092 - 02.7561278	043247.001@carabinieri.it	fmi43247@pec.carabinieri.it
NU. CC CITES - MILANO	Via Vincenzo Monti, 58, Milano (MI)	02.62761	044041.001@carabinieri.it	fmi44041@pec.carabinieri.it
NU. CC CITES - PAVIA	V.le Camillo Campari, 60, Pavia (PV)	0382.572500	044044.001@carabinieri.it	fpv44044@pec.carabinieri.it
NU. CC CITES - PONTE CHIASO	Via Bellinzona, 324 - c/o Dogana Commerciale S.O.T., Como (CO)	031.532034	043246.001@carabinieri.it	fco43246@pec.carabinieri.it
NU. CC CITES - SOMMA LOMBARDO	Malpensa Cargo City Torre F, Somma Lombardo (VA)	02.58587195	043248.001@carabinieri.it	fva43248@pec.carabinieri.it

Le attività di controllo del rispetto della Convenzione, dei Regolamenti comunitari e della normativa nazionale è affidata ai Nuclei Carabinieri CITES, sul territorio e, alla Guardia di Finanza, negli spazi doganali.

Le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa CITES sono sia di natura amministrativa che di natura penale, ai sensi della [Legge 150/1992](#) "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".

3. DEFINIZIONI E RUOLI

Autorità (Organo) di gestione responsabile: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

Autorità (Organo) di gestione amministrativa:

o **Nuclei Carabinieri CITES:** sono deputati al rilascio dei certificati, delle licenze di importazione ed esportazione e dei controlli sul territorio;

o **Guardia di Finanza (Nucleo CITES):** è deputata al controllo negli spazi doganali.

Commissione Scientifica CITES: è l'Autorità scientifica nazionale ed è istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Esprime i pareri scientifici in ambito CITES previsti dalla Convenzione e dai Regolamenti Comunitari.

Servizio fitosanitario: è l'Autorità deputata al rilascio dei Certificati fitosanitari per l'esportazione in sostituzione della licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del Reg. CE 338/97.

4. SPECIE VEGETALI ELENcate NELL'ALLEGATO A

4.1. Introduzione nell'Unione

L'introduzione nell'Unione di esemplari di specie di cui all'allegato A del Reg. CE 338/97 è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale del punto di entrata, di una **licenza di importazione** rilasciata dall'Organo di Gestione dello Stato membro di destinazione, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE 338/97. La licenza di importazione è rilasciata soltanto se vengono rispettate alcune condizioni tra cui:

- che si tratti di esemplari destinati a ricerca o istruzione e l'Organo di Gestione abbia accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali⁶
- che il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie. Tale prova è costituita dalla **licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione** rilasciato da un'Autorità competente del Paese di origine o di provenienza della relativa specie.

4.2. Esportazione o riesportazione dall'Unione

L'esportazione o la riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite nell'allegato A del Reg. CE 338/97 è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una **licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione** rilasciati dall'Organo di Gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 338/97.

La licenza di esportazione per gli esemplari dell'allegato A viene rilasciata solamente se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'Autorità scientifica competente ha espresso parere favorevole;
- b) è stata fornita la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata;
- c) l'Organo di Gestione ha accertato che: ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni ed è stata rilasciata una licenza di importazione;
- d) l'Organo di Gestione dello Stato membro ha accertato l'insussistenza di altri fattori ostativi.

Il certificato di riesportazione è rilasciato solamente se sono soddisfatte le lettere c) e d) del capoverso precedente e le seguenti condizioni:

- a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità al Regolamento CE 338/97, oppure
- b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del Regolamento CE 338/97, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
- c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
- d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni della Convenzione siano divenute applicabili.

4.3. Attività commerciali all'interno della UE

Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A, così come stabilito dall'art. 8 del Reg. CE 338/97.

Sono previste esenzioni da questi divieti qualora venga rilasciato un **certificato** da parte dell'Organo di Gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, se ricorrano le condizioni stabilite all'art. 8, paragrafo 3 del Reg. CE 338/97:

- a) siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'allegato A del Reg. CE 338/97, siano divenute applicabili a tali esemplari; oppure
- b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; oppure
- c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità al Regolamento CE 338/97 e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; oppure
- d) **siano esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale** ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; oppure
- e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche; oppure
- f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; oppure
- g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; oppure

⁶ Fini prevalentemente commerciali (Reg. CE 338/97 – art. 2, lett. m): i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto.

- h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

Da quanto riportato sopra, emerge come per gli esemplari di specie dell'allegato A di origine selvatica o assimilata sia essenzialmente esclusa la commercializzazione intesa in senso lato.

Una deroga, invece, è prevista per gli esemplari da allegato A riprodotti artificialmente. In quest'ultimo caso, le condizioni per il rilascio del certificato mirano, in generale, a ~~dever~~ dimostrare all'Organo di Gestione che la riproduzione artificiale degli esemplari sia conforme alle specifiche previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia. La disamina in dettaglio è riportata nel paragrafo 1.4 sul riconoscimento della riproduzione artificiale.

Un esemplare incluso nell'allegato A proveniente da un vivaio con riconoscimento della riproduzione artificiale da parte dell'Autorità di Gestione CITES, può essere oggetto di attività commerciale senza necessità di certificazione. Tuttavia, l'esemplare deve essere scortato da una dichiarazione in fattura, rilasciata dal vivaista, attestante il numero di riconoscimento CITES e le specie per le quali è riconosciuto⁷.

4.4. Riconoscimento della riproduzione artificiale

Gli esemplari di specie incluse nell'allegato A si considerano riprodotti artificialmente soltanto quando l'Organo di Gestione, di concerto con l'Autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue⁸:

- a) che si tratti di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;
- b) che la riserva riproduttiva originaria è costituita e conservata;
- c) che, nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a) e b).

Ai fini della lettera a), per "condizioni controllate" s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo.

Il legname e altre parti o derivati prelevati da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considerano riprodotti artificialmente.

A fini della lettera b), per "riserva riproduttiva originaria" si intende l'insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell'Autorità di gestione in concerto con l'Autorità scientifica dello Stato membro interessato⁹:

- i) costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché
- ii) mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall'ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria.

Si evidenzia, quindi, che **per riserva riproduttiva si indicano le piante madri utilizzate per la riproduzione e che i semi non costituiscono riserva riproduttiva**. Pertanto, quei vivai che si limitano esclusivamente a far sviluppare le piante da semi acquisiti da altri vivai per la loro successiva vendita, dovranno solo dimostrare la legale origine dei semi, ma non sarà necessario per dette piante chiedere il riconoscimento della riproduzione artificiale. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, il vivaio deve possedere il riconoscimento della riproduzione artificiale di specie da allegato A, da parte dell'Autorità di gestione.

Il vivaio richiedente il riconoscimento della riproduzione artificiale per produrre esemplari di specie da allegato A presenta al Nucleo Carabinieri CITES competente per territorio il modello SCT2/VA, correlato dalle relative prove documentali. Il Nucleo Carabinieri CITES, verificata la completezza delle informazioni, provvede ad inviare la richiesta all'Autorità scientifica CITES.

⁷ Autorità di Gestione CITES, 2014. Procedure per l'accertamento della nascita in cattività e della riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati "A" e "B" al Regolamento (CE) 338/97 nonché per il rilascio dei relativi certificati.

⁸ Reg. CE 865/2006 – art. 56.

⁹ Reg. CE 865/2006 – art. 1, punto 4-bis.

Nella scheda saranno riportate le informazioni per verificare la conformità della riproduzione artificiale degli esemplari ai requisiti dell'art. 56 del Reg. (CE) 865/06 e, per quanto riguarda la riserva riproduttiva, ogni utile informazione documentale che ne attesti la legale acquisizione.

A seguito del parere favorevole espresso dall'Autorità scientifica CITES, il Nucleo Carabinieri CITES competente provvederà a comunicare formalmente al vivaista il riconoscimento della riproduzione artificiale con il relativo numero attribuito al vivaio.

Il vivaio riconosciuto per la riproduzione artificiale di specie in allegato A potrà commercializzare gli esemplari senza necessità di certificazione ma rilasciando una dichiarazione in fattura attestante che le piante provengono da un vivaio riconosciuto dalla Autorità scientifica CITES, inserendo il relativo numero di riconoscimento e le specie per le quali è riconosciuto.

4.5. Adempimenti per specie incluse nell'allegato A riprodotte artificialmente

4.5.1. Spostamento

Lo spostamento di esemplari vivi di piante appartenenti all'allegato A, muniti di apposita documentazione attestante la riproduzione artificialmente, non è soggetto ad alcuna autorizzazione¹⁰.

4.5.2. Denuncia di detenzione

I detentori dovranno presentare al competente Nucleo Carabinieri CITES, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di ulteriori specie iscritte nell'allegato A al Reg. CE 338/97, le relative denunce di detenzione, secondo il modello SCT6.

Il Nucleo Carabinieri CITES competente provvede al rilascio di apposita ricevuta, previa verifica della regolarità della loro acquisizione¹¹.

Nel caso in cui una specie vegetale iscritta nell'allegato B, venga successivamente iscritta nell'allegato A del Reg. CE 338/97, sarà a carico dei detentori denunciarne il possesso entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.5.3. Denuncia di decesso

I detentori di esemplari di piante selvatiche incluse nell'allegato A al Reg. CE 338/97 sono obbligati a comunicarne l'avvenuto decesso al competente Nucleo Carabinieri CITES, mediante il modello SCT5¹². Tuttavia, in caso di esemplari di piante in allegato A riprodotte artificialmente, la denuncia di decesso non è necessaria.

4.5.4. Registro di detenzione

Il registro di detenzione, anche detto VAB, è richiesto nel caso di esemplari di specie vegetali incluse negli allegati A e B del Reg. CE 338/97, con l'esclusione degli esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B¹³.

Le sopra citate disposizioni si applicano anche nel caso di nuove specie che vengono incluse negli allegati A e B del Reg. CE 338/97.

Il registro deve essere chiesto al competente Nucleo Carabinieri CITES.

5. SPECIE VEGETALI ELENCAE NELL'ALLEGATO B

5.1 Introduzione nell'Unione

L'introduzione nell'Unione di esemplari di specie elencate nell'allegato B del Reg. CE 338/97 è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio

¹⁰ Conformemente agli indirizzi forniti dalla Commissione europea, per effetto delle deroghe previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE 338/97, gli esemplari nati e allevati in cattività e muniti di apposita certificazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), dello stesso regolamento (nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente), sono soggetti alla disciplina delle specie incluse nell'allegato B per le quali, l'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che sia sufficiente, ai fini dello spostamento di esemplari vivi, dare adeguata informazione al destinatario della sistemazione, attrezzature e operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza (Autorità di Gestione CITES, 2014).

¹¹ Legge 150/1992 – art. 5 bis, c. 4.

¹² Legge 150/1992 – art. 5, c. 2.

¹³ Legge 150/1992 – art. 5, c. 5-bis e DM 8 gennaio 2002, art. 1.

doganale del punto di entrata, di una **licenza d'importazione** rilasciata dall'Organo di gestione dello Stato membro di destinazione¹⁴.

La licenza di importazione è rilasciata soltanto se vengono rispettate alcune condizioni, tra le quali, la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie. Detta prova è costituita da una **licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione**, rilasciati in conformità della Convenzione da un'Autorità competente del Paese da cui è avvenuta l'esportazione o la riesportazione.

Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte nell'allegato B del Reg. CE 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo Regolamento, al posto delle licenze di esportazione vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da Paesi terzi¹⁵. In questo caso, è derogata anche la necessità della licenza di importazione, è sufficiente il certificato fitosanitario in cui venga menzionata la riproduzione artificiale.

Il certificato fitosanitario contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del Reg. CE 338/97, la denominazione generica.

Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B, riprodotti artificialmente possono invece essere indicati come tali.

I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "Gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della Convenzione CITES" o, in inglese, "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*"¹⁶.

5.2 Esportazione o riesportazione dall'Unione

L'esportazione o la riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite nell'allegato B del Reg. CE 338/97 è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una **licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione**, rilasciati dall'Organo di gestione dello Stato nel cui territorio gli esemplari si trovano¹⁷.

La licenza di esportazione per gli esemplari dell'allegato B viene rilasciata solamente se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- il parere favorevole della Autorità scientifica competente;
- è stata fornita la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata;
- l'Organo di Gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni;
- l'Organo di Gestione dello Stato membro ha accertato l'insussistenza di altri fattori ostativi.

Il certificato di riesportazione per gli esemplari dell'allegato B è rilasciato se l'Organo di Gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni e ha accertato l'insussistenza di altri fattori ostativi. Inoltre, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- sono stati introdotti nella Comunità in conformità al Regolamento CE 338/97, oppure
- se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del Regolamento CE 338/97, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
- se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
- sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni della Convenzione siano divenute applicabili.

Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte nell'allegato B al Reg. CE 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in sostituzione della licenza di esportazione¹⁸.

¹⁴ Reg. CE 338/97 – art. 4.

¹⁵ Reg. 338/97 – art. 7 e Reg. CE 865/2006 – art. 17.

¹⁶ Reg. CE 865/2006 – art. 17.

¹⁷ Reg. CE 338/97 – art. 5.

¹⁸ Reg. CE 865/2006 – art. 17.

L'Italia applica quest'ultimo capoverso, pertanto, **gli esemplari riprodotti artificialmente di specie iscritte nell'allegato B del Reg. CE 338/97 potranno essere esportati, laddove previsto, mediante l'utilizzo dei certificati fitosanitari, rilasciati dal Servizio fitosanitario territorialmente competente**. Sul Certificato dovranno essere riportati il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del Reg. CE 338/97, la denominazione generica.

Le orchidee e i cactus, di cui all'allegato B di detto regolamento, riprodotti artificialmente, possono invece essere indicati come tali.

I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della Convenzione CITES" o, in inglese, "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*".

Gli esemplari di piante dell'allegato B oggetto di esportazione e di certificazione in export da parte dei Servizi fitosanitari regionali, devono provenire da vivai riconosciuti per la riproduzione artificiale dal competente Nucleo Carabinieri CITES, come di seguito approfondito nel paragrafo 5.4 sul riconoscimento della riproduzione artificiale.

Nel caso in cui un vivaio voglia esportare piante da allegato B acquistate da un altro vivaio, è possibile rilasciare la certificazione nel caso in cui il vivaio di origine delle piante riporti una dichiarazione in fattura attestante il riconoscimento della riproduzione artificiale.

5.3 Attività commerciali all'interno della UE

Per gli esemplari delle specie vegetali elencate nell'allegato B è vietato l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, salvo che all'Autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione legale e, ove abbiano origine al di fuori dell'Unione, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche. Tra le possibili prove di origine legale rientra la riproduzione artificiale¹⁹.

L'utilizzo di esemplari di specie da allegato B riprodotti artificialmente per gli scopi commerciali è consentito senza il rilascio preventivo di alcuna certificazione CITES. Tuttavia, le piante devono essere state coltivate in vivai riconosciuti per la riproduzione artificiale da parte dei Nuclei Carabinieri CITES (vedi paragrafo 5.4 Riconoscimento della riproduzione artificiale). La prova di questa origine legale dovrà essere indicata mediante una dichiarazione in fattura e/o su altri documenti del fornitore della merce.

Nel caso di piante da allegato B riprodotte artificialmente importate da Paesi terzi, la prova dell'origine legale è costituita dal certificato fitosanitario rilasciato dal Paese terzo che dovrà riportare la dichiarazione: "Gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della Convenzione CITES" o, in inglese, "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*".

In sostanza, il vivaio che acquisisce esemplari di piante da allegato B riprodotti artificialmente, deve mantenere tracciabilità dell'origine legale conforme CITES:

- nel caso di origine comunitaria, mediante una dichiarazione in fattura e/o su altri documenti del fornitore indicante che le piante sono state coltivate in un vivaio riconosciuto per la riproduzione artificiale CITES;
- nel caso di import da Paesi terzi, mediante il certificato fitosanitario rilasciato dal Paese terzo di origine dove è riportata la dichiarazione: "Gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della Convenzione CITES" o, in inglese, "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*".

5.4 Riconoscimento della riproduzione artificiale

Il vivaista dovrà dichiarare, mediante l'apposito modello SCT2/VB, da presentare al Nucleo Carabinieri CITES competente per territorio, di riprodurre artificialmente esemplari vegetali di specie incluse nell'allegato B nel rispetto della relativa normativa comunitaria che di seguito verrà esposta²⁰.

¹⁹ Reg. CE 338/97 – art. 8, par. 5.

²⁰ Reg. CE 865/2006 – art. 56.

Copia della dichiarazione resa, munita di attestazione di ricezione e presa d'atto, datata e firmata dal personale preposto Nucleo Carabinieri CITES, verrà restituita all'interessato.

A seguito del perfezionamento di tale adempimento, per l'utilizzo commerciale degli esemplari riprodotti artificialmente, non sarà necessario il rilascio di alcun certificato od autorizzazione²¹.

In base alla normativa comunitaria contenuta nell'art. 56 del Reg. CE 865/2006, gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti artificialmente soltanto quando l'Organo di gestione competente (per l'Italia, i Nuclei Carabinieri CITES), di concerto con l'Autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

- a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;
- b) la riserva riproduttiva originaria è costituita e conservata;
- c) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a) e b).

Ai fini della lettera a), per "condizioni controllate" s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo²².

Il legname e altre parti o derivati prelevati da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considerano riprodotti artificialmente²³.

A fini della lettera b), per "riserva riproduttiva originaria" si intende l'insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell'Autorità di gestione competente in concerto con un'Autorità scientifica competente dello Stato membro interessato²⁴:

- i) costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché
- ii) mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall'ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria.

Si evidenzia, quindi, che per riserva riproduttiva si indicano le piante madri utilizzate per la riproduzione e che i semi non costituiscono riserva riproduttiva. Pertanto, quei vivai che si limitano esclusivamente a far sviluppare le piante da allegato B da semi acquisiti da altri vivai per la loro successiva vendita, dovranno solo dimostrare la legale origine dei semi, ma non sarà necessario per dette piante chiedere il riconoscimento della riproduzione artificiale²⁵. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso è necessario che il vivaio presenti la richiesta di riconoscimento della riproduzione artificiale ai Nuclei Carabinieri CITES. Gli esemplari riprodotti artificialmente potranno essere esportati, laddove previsto, mediante l'utilizzo di certificati fitosanitari, rilasciati dai Servizi fitosanitari regionali (vedi paragrafo 2.2.).

Il Nucleo Carabinieri CITES competente dovrà assicurare, mediante controlli specifici, eventualmente consultando l'Autorità Scientifica CITES, se ritenuto necessario, che i vivaisti ottemperino in maniera puntuale alle disposizioni sulla riproduzione artificiale di cui al citato art. 56 del Reg. CE 865/2006.

I Nuclei Carabinieri CITES provvederanno a richiedere, con cadenza quinquennale, l'aggiornamento della scheda dichiarativa di cui al modello SCT2/VB.

²¹ Autorità di Gestione CITES, 2014. Procedure per l'accertamento della nascita in cattività e della riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati "A" e "B" al Regolamento (CE) 338/97 nonché per il rilascio dei relativi certificati.

²² Reg. CE 865/2006 – art. 56.

²³ Reg. CE 865/2006 – art. 56, par. 2.

²⁴ Reg. CE 865/2006 – art. 1, punto 4-bis.

²⁵ Autorità di Gestione CITES, 2014. Procedure per l'accertamento della nascita in cattività e della riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli allegati "A" e "B" al Regolamento (CE) 338/97 nonché per il rilascio dei relativi certificati.

5.5 Adempimenti per specie da allegato B riprodotte artificialmente

5.5.1 Spostamento

Per quanto attiene allo spostamento degli esemplari di specie riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B, fermo restando il presupposto della loro legale origine, il detentore non deve richiedere alcuna autorizzazione²⁶.

5.5.2 Denuncia di detenzione

La denuncia di detenzione per gli esemplari di specie selvatiche o riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B non è obbligatoria ma consigliata. La denuncia va inoltrata al competente Nucleo Carabinieri CITES.

5.5.3 Denuncia di decesso

La denuncia di decesso per gli esemplari di specie selvatiche o riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B non è obbligatoria ma consigliata. La denuncia va inoltrata al competente Nucleo Carabinieri CITES.

5.5.4 Registro di detenzione

Il registro di detenzione (di tipo VAB) è richiesto nel caso di esemplari di specie vegetali incluse negli allegati A e B del Reg. CE 338/97, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B²⁷.

Le sopra citate disposizioni si applicano anche nel caso di nuove specie che saranno incluse negli allegati A e B del Reg. CE 338/97.

Il registro deve essere chiesto al competente Nucleo Carabinieri CITES.

6. SPECIE VEGETALI ELENcate NELL'ALLEGATO C

6.1 Introduzione nell'Unione

L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato C del Reg. CE 338/97 è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale del punto di entrata, di una **notifica d'importazione**^{28 29}:

- nel caso di specie per le quali sono previste specifiche regolamentazioni da quei Paesi indicati nello stesso allegato C, a fianco al nome della specie, oltre alla notifica di importazione deve essere presentata anche una **licenza di esportazione** rilasciata dall'Autorità competente del Paese di esportazione, attestante che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie;
- nel caso di specie per le quali non sono previste specifiche regolamentazioni l'importazione è subordinata alla presentazione, oltre alla notifica di importazione, della **licenza di esportazione, oppure di un certificato di riesportazione oppure di un certificato di origine** rilasciati dall'Autorità competente del Paese esportatore o riesportatore.

Nel caso di piante da allegato C riprodotte artificialmente e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, al posto delle licenze di esportazione **vanno accettati i certificati fitosanitari rilasciati da Paesi terzi**³⁰.

Il certificato fitosanitario contiene il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del Reg. CE 338/97, la denominazione generica. I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "Gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della Convenzione CITES" o, in inglese, "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*".

²⁶ Reg. CE 338/97 – art. 9, par. 4.

²⁷ Legge 150/1992 – art. 5, c. 5-bis e DM 8 gennaio 2002, art. 1.

²⁸ Notifica di importazione (Reg. CE 338/97 – art. 2): la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

²⁹ Reg. CE 338/97 – art. 4.

³⁰ Reg. CE 865/2006 – art. 17.

6.2 Esportazione o riesportazione dall'Unione

L'esportazione o riesportazione dall'Unione di esemplari delle specie inserite nell'allegato C del Reg. CE 338/97 è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una **licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione** rilasciati dall'Organo di gestione dello Stato nel cui territorio gli esemplari si trovano³¹.

Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte nell'allegato C del Reg. CE 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, gli Stati membri possono prescrivere il rilascio di un certificato fitosanitario in vece di una licenza di esportazione.

L'Italia applica quest'ultimo capoverso, pertanto, **gli esemplari riprodotti artificialmente di specie iscritte nell'allegato C del Reg. CE 338/97 potranno essere esportati, laddove previsto, mediante l'utilizzo dei certificati fitosanitari, rilasciati dai Servizi fitosanitari territorialmente competenti**, nei quali dovranno essere riportati il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del Reg. CE 338/97, la denominazione generica. I certificati fitosanitari devono inoltre indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "Gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della Convenzione CITES" o, in inglese, "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*"³².

7. SPECIE VEGETALI ELENCALE NELL'ALLEGATO D

7.1. Introduzione nell'Unione

L'introduzione nell'Unione di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del Reg. CE 338/97 è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale del punto di entrata, di una **notifica di importazione**³³.

8. APPROFONDIMENTO SU RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI IN SOSTITUZIONE DELLA LICENZA DI ESPORTAZIONE

Nel caso di esportazione verso Paesi terzi, la licenza di esportazione delle piante riprodotte artificialmente per le specie iscritte negli allegati B e C del Reg. CE 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento può essere sostituita dal certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio fitosanitario, per i casi in cui è previsto dalla norma il rilascio del suddetto certificato³⁴.

Sul certificato fitosanitario dovranno essere riportati il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati del Reg. CE 338/97, la denominazione generica, il tipo e la quantità di esemplari; deve recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che: "gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della Convenzione CITES" o, in inglese, "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*".

Nel caso di esportazione di piante verso Paesi per i quali non è previsto il rilascio del certificato fitosanitario (es. Svizzera che, pur essendo un Paese terzo, fa parte dello spazio fitosanitario europeo, o verso i Paesi dell'Unione), è comunque previsto il rilascio della licenza di esportazione CITES. In questi casi, la competenza relativa alla certificazione della riproduzione artificiale di esemplari appartenenti a specie iscritte negli allegati B e C spetta al Nuclei Carabinieri CITES competenti per territorio.

L'elenco dei Nuclei Carabinieri CITES è disponibile al seguente link <https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita-e-parchi/raggruppamento-cites>.

9. TIMBRO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A NORMATIVA CITES

L'esportatore deve informarsi presso il suo cliente nel Paese terzo di destino della necessità di attestare in modo esplicito la non assoggettabilità della merce alla normativa CITES. Nel caso in cui fosse

³¹ Reg. CE 338/97 – art. 5.

³² Reg. CE 865/2006 – art. 17.

³³ Reg. CE 338/97 – art. 4.

³⁴ Reg. CE 865/2006 – art. 17.

necessaria tale dichiarazione/attestazione di non assoggettabilità alla normativa CITES l'esportatore deve chiedere alle Autorità doganali per la CITES dello Stato da cui partono gli esemplari (per l'Italia è la Guardia di Finanza Nucleo CITES), l'apposizione di un apposito timbro che riporti tale dichiarazione/attestazione.

Le sementi di *Cactaceae* sono escluse dalla normativa CITES, ad eccezione di quelle esportate dal Messico e di alcune specie esportate dal Madagascar³⁵. Nel caso di spedizione di sementi di *Cactaceae* verso gli Stati Uniti è richiesta una dichiarazione/attestazione che le stesse non sono soggette a normativa CITES. In mancanza di tale dichiarazione/attestazione le spedizioni di sementi verranno bloccate all'arrivo alla dogana americana. Tale dichiarazione/attestazione non deve essere riportata sui certificati fitosanitari di esportazione rilasciati dal Servizio fitosanitario, ma deve essere chiesta alla Guardia di Finanza CITES presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali di esportazione.

³⁵ Species+ - Cactaceae

ALLEGATO 1 – Schema adempimenti CITES

Piante appartenenti all'allegato A – Reg. 338/97

Importazione da Paesi extra UE:

- Licenza di esportazione o certificato di riesportazione rilasciati dall'autorità competente del Paese esportatore;
- Licenza di importazione rilasciata dall'Organo di gestione dello Stato importatore

Esportazione verso Paesi extra UE:

- Licenza di esportazione o certificato di riesportazione rilasciati dai Nuclei CC CITES

Commercializzazione e/o spostamento

Per le selvatiche: **Certificato CITES** emesso dai Nuclei CC CITES, possibile solo in alcuni casi:

- acquisiti o introdotti nella Comunità prima del Reg. CITES, o
- acquisiti o introdotti nella Comunità, o
- destinati a ricerca o istruzione, o
- esemplari derivanti da riproduzione artificiale.

Per le riprodotte artificialmente: **tracciabilità della acquisizione presso vivaio riconosciuto per la riproduzione artificiale CITES**:

- **Specie riprodotte artificialmente** (mod. SCT2/VA), cioè:
 - piante o derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate (= in vivaio);
 - la riserva riproduttiva originaria (= le piante madri) è costituita e conservata;
 - nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente.
- **Spostamento** dichiarazione in fattura che le piante derivano da vivaio CITES
- **Denuncia di detenzione** obbligatoria
- **Denuncia di decesso** obbligatoria solo per le selvatiche
- **Registro di detenzione** – modello VAB

Piante appartenenti all'Allegato B – Reg. 338/97

Importazione da Paesi extra UE

- Per le selvatiche: licenza di importazione CITES + licenza di esportazione/certificato di riesportazione dello Stato di origine
- Per le riprodotte artificialmente: certificato fitosanitario di esportazione con la dichiarazione "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*"

Esportazione verso Paesi extra UE:

- Per le selvatiche: licenza di esportazione CITES/certificato di riesportazione
- Per le riprodotte artificialmente: certificato fitosanitario di esportazione con dichiarazione "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*". Il vivaio deve essere riconosciuto per la riproduzione artificiale dai Nuclei CC CITES (modello SCT2/VB). Nel caso di piante acquisite da altri, tracciabilità di vivaio con riproduzione artificiale.

Commercializzazione e/o spostamento

Per le selvatiche: certificato CITES emesso dai Nuclei CC CITES solo nei casi previsti.

Per le piante riprodotte artificialmente, tracciabilità:

- ✓ nel caso di origine comunitaria, mediante una dichiarazione in fattura e/o su altri documenti del fornitore riconosciuto CITES;
- ✓ nel caso di import da Paesi terzi, mediante il certificato fitosanitario dal Paese terzo di origine dove è riportata la dichiarazione: "*The specimens are artificially propagated as defined by CITES*".

Riconoscimento della riproduzione artificiale (mod. SCT2/VB) con riscontro protocollato dai Nuclei CC CITES

Spostamento dichiarazione in fattura che le piante derivano da vivaio CITES

Denuncia di detenzione non obbligatoria, consigliata

Denuncia di decesso non obbligatoria, consigliata

Registro di detenzione – modello VAB solo se piante madri di origine selvatica

Piante appartenenti all'Allegato C – Reg. 338/97

Importazione da Paesi extra UE

Notifica di importazione con:

- se da Paese menzionato: licenza di esportazione CITES ; oppure
- se da Paese non menzionato: licenza di esportazione o certificato di riesportazione o certificato di origine.

Per le piante riprodotte artificialmente: certificato fitosanitario con la dichiarazione "The specimens are artificially propagated as defined by CITES"

Esportazione verso Paesi extra UE:

Se da Paese menzionato:

- Per le piante selvatiche: **licenza di esportazione CITES/certificato di riesportazione;**
- Per le piante riprodotte artificialmente: **certificato fitosanitario di esportazione, rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale, con dichiarazione "The specimens are artificially propagated as defined by CITES".** Il vivaio deve essere riconosciuto per la riproduzione artificiale dai Nuclei CC CITES

Commercializzazione e/o spostamento

Se da Paese menzionato, tracciabilità:

- nel caso di origine comunitaria, mediante una dichiarazione in fattura e/o su altri documenti del fornitore;
- nel caso di import da Paesi terzi, mediante il certificato fitosanitario dal Paese terzo di origine dove è riportata la dichiarazione: "The specimens are artificially propagated as defined by CITES".

Riconoscimento della riproduzione artificiale: mod. SCT2/VB con riscontro protocollato dai Nuclei CC CITES